



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIPARTIMENTO DI **STUDI UMANISTICI**

LIBERTA' D'INFORMAZIONE E DI CRITICA IN PROSPETTIVA COMPARATA

Lezione 4 – Parodia v. diritto d'autore

a.a. 2025-2026
Roberto Caso

Diritto d'autore e libertà di espressione

- Una relazione ambigua
- Diritto d'autore e libertà di espressione
- Diritto d'autore vs libertà di espressione

Poesia

- Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (1930)
- «Ognuno sta sul cuor della terra,
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera».
- «Ognuno 1 sta 2 sul 3 cuor 4 della 5 terra 6,
trafitto 7 da 8 un 9 raggio 10 di 11 sole 12:
ed 13 è 14 subito 15 sera 16».

Articolo di giornale

- «Sul 1 proprio 2 sito 3 web 4 il 5 Comune 6 il 7 24 8 gennaio 9 affermava 10 che 11 avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario»



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

l'Adige
Dir. Resp.: Pierluigi Depentori
Tiratura: 22.026 Diffusione: 21.241 Lettori: 140.000

Rassegna del: 03/02/24
Edizione del: 03/02/24
Estratto da pag.: 42
Foglio: 1/2

L'equilibrio tra privacy e sicurezza

ROBERTO CASO

Con un provvedimento di quaranta pagine dell'11 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato, in base al Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 (GDPR) e al Codice italiano in materia di dati personali (d.lgs. 2003/196), l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trento nell'ambito dei progetti di ricerca Marvel e Protector. Si tratta di studi finanziati dall'Unione Europea e connessi al progetto "Trento smart city". Tali ricerche prevedevano la raccolta di informazioni personali in luoghi pubblici attraverso telecamere di videosorveglianza e microfoni nonché da social network al fine

Un altro profilo di gravità attiene al fatto che i dati erano destinati ad essere comunicati ai partner dei progetti internazionali (nell'ambito del progetto Protector i dati erano condivisi con la Polizia di Anversa e con il Ministero dell'Interno della Bulgaria). Sul proprio sito web il Comune il 24 gennaio affermava che avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario. Il 30 gennaio il Sindaco del Comune di Trento ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riportato dal giornale «per il sindaco la questione non è solo trovare un equilibrio tra il rispetto della privacy e la garanzia di sicurezza, ma anche

Zingara (1969) vs. Prendi questa mano, zingara (1996)




«Zingara» di Enrico Riccardi e Luigi Albertelli 1969



- <https://www.youtube.com/watch?v=dtRqysnRdk0>

Francesco De Gregori, «Prendi questa mano zingara» 1996 (Prendere o lasciare)



- <https://www.youtube.com/watch?v=TMZ1wKBkbiI>


Zingara (1969) vs. Prendi questa mano, zingara (1996)

- Testo Zingara (Albertelli - Riccardi)
- «Prendi 1 questa 2 mano 3, zingara 4, dimmi 5 pure 6 che 7 **destino** avrò 8»
- Testo Prendi Questa Mano, Zingara (De Gregori)
- «Prendi 1 questa 2 mano 3, zingara 3 dimmi 4 pure 5 che 6 **futuro** 7 avrò 8.

Problema

- **Formulazione 1.** Costituisce plagio-contraffazione la riproduzione nel testo di una canzone di due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, quando per il resto del testo nella forma e nel contenuto e per la musica la nuova canzone differisce dalla precedente?
- **Formulazione 2.** Costituisce plagio-contraffazione la riproduzione nel testo di una canzone di due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, quando la porzione del testo riprodotta costituisce il cuore, dotato di una forza alimentatrice del ricordo nel pubblico, della prima canzone?

Pascuzzi 2017 pp. 2019-2020



Nelle pagine che precedono si è data molta enfasi all'idea di diritto come tecnologia. Il libro è stato dedicato a illustrare i processi cognitivi e materiali utili a risolvere le diverse tipologie di problemi che il giurista affronta.

Ma sarebbe un errore pensare che il giurista sia solo un freddo e asettico depositario di competenze tecniche. Come

219

tutti i depositari di un sapere tecnico e specialistico (il diritto come tecnologia, appunto) i giuristi si interrogano sull'uso che della tecnologia viene fatto. Già: perché dietro l'uso di ogni tecnologia ci sono le diverse visioni del mondo. A maggior ragione per il diritto che nasce per servire un obiettivo ben preciso: la giustizia.

La formulazione del problema non è un atto neutro e il modo stesso di rappresentarlo significa già orientarne la soluzione che, a propria volta è frutto di scelte. Anche il giurista è guidato da una visione del mondo. Per molti versi egli è parte del problema che vuole risolvere.

Il giurista non deve solo sapere il diritto e saper fare il giurista: deve soprattutto saper essere giurista. Ma di questo si parlerà un'altra volta.

Una possibile soluzione al problema: Cass., 19 febbraio 2015, n. 3340

In tema di plagio di un'opera musicale, la riproduzione di un frammento di una canzone in un'altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore

Una possibile soluzione al problema: Cass., 19 febbraio 2015, n. 3340

- (in applicazione di tale principio la suprema corte ha ritenuto che, pur essendo stati riprodotti nella nuova canzone due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, il plagio di quest'ultima non si fosse verificato, poiché le due canzoni trattavano tematiche differenti e, inoltre, la nuova canzone, per la parte restante dei versi ed il brano musicale, non aveva nulla in comune con la prima sicché anche l'innesto del frammento aveva assunto un del tutto distinto significato poetico letterario).

Caso

- La nota impresa produttrice di acqua minerale Sassetta diffonde su radio e televisione una campagna pubblicitaria dell'acqua minerale «Le mille bolle blu» nella quale il protagonista dello spot è il noto personaggio di fantasia supereroe Flash Gorgon rappresentato in chiave umoristica.

Caso

- L'impresa DreamPlagiarist, titolare dei diritti d'autore sul supereroe Flash Gorgon che a sua volta si ispira a un personaggio realmente vissuto negli anni '30 negli USA, fa causa a Sassetta per violazione del diritto d'autore sul proprio personaggio di fantasia.

L'ordine del ragionamento

1. Il diritto d'autore e [vs] libertà di espressione: cenni introduttivi
2. Casi e problemi americani
3. Casi e problemi della Corte di giustizia UE. Casi e problemi italiani

1. WIPO: What is Intellectual Property?

- «Intellectual property (IP) refers to **creations of the mind**, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce».
- «**IP is protected in law** by, for example, patents, copyright and trademarks, which enable people **to earn recognition or financial benefit from what they invent or create**. By **striking the right balance between the interests of innovators and the wider public interest**, the IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish».

1. WIPO: <https://www.wipo.int/copyright/en/>

- **Copyright**
- **What is copyright?**
- Copyright (or author's right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings.

1. Com'è fatta una legge sul diritto d'autore (ad es. l. 1941/633)

- **I diritti di esclusiva**
- **Trasferimento** dei diritti (in particolare, **contratti**: ad es. contratto di edizione)
- La **tutela** civile, penale e amministrativa

1. Tipologie di diritti

- I **diritti economici** o patrimoniali: ad es. riproduzione, distribuzione, elaborazione, comunicazione al pubblico ecc.
- I **diritti morali** (della personalità): paternità e integrità
- I **diritti connessi**: ad es. sulla fotografia semplice, del produttore fonografico, il diritto sui generis sulle banche dati non creative

1. Limiti dell'esclusiva

- Limiti temporali
- Originalità/creatività; dicotomia idea/espressione
- Esaurimento (first sale doctrine)
- Eccezioni e limitazioni, fair use fair dealing

2. US Copyright Act - § 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

- Notwithstanding the provisions of sections [106](#) and [106A](#), the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
- (1) the **purpose and character of the use**, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the **nature of the copyrighted work**;
- (3) **the amount and substantiality of the portion used** in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the **effect of the use upon the potential market for or value** of the copyrighted work.
- The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

2. Leval (1990)

HARVARD LAW REVIEW

Toward a Fair Use Standard

Author(s): Pierre N. Leval

Source: *Harvard Law Review*, Mar., 1990, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990), pp. 1105-1136

Published by: The Harvard Law Review Association

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/1341457>

COMMENTARIES

TOWARD A FAIR USE STANDARD

*Pierre N. Leval**

Random distribution has dealt me a generous share of copyright suits involving claims of fair use. The court of appeals' disagreement with two of my decisions¹ provoked some rethinking, which revealed that my own decisions had not adhered to a consistent theory, and, more importantly, that throughout the development of the fair use doctrine, courts had failed to fashion a set of governing principles or values. Is this because no rational defining values exist, or is it rather that judges, like me, have repeatedly adjudicated upon ad hoc perceptions of justice without a permanent framework? This commentary suggests that a cogent set of governing principles exists and is soundly rooted in the objectives of the copyright law.

2. Leval (1990)



I. THE GOALS OF COPYRIGHT

The Supreme Court has often and consistently summarized the objectives of copyright law. The copyright is not an inevitable, divine, or natural right that confers on authors the absolute ownership of their creations. It is designed rather to stimulate activity and progress in the arts for the intellectual enrichment of the public. This utilitarian goal is achieved by permitting authors to reap the rewards of their creative efforts.

2. Leval (1990)

I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is *transformative*. The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original.²⁹ A quotation of copyrighted material that merely repackages or republishes the original is unlikely to pass the test; in Justice Story's words, it would merely "supersede the objects" of the original.³⁰ If, on the

2. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)



2. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)

Opinion of the Court

- We have less difficulty in finding that critical element in 2 Live Crew's song than the Court of Appeals did, although having found it we will not take the further step of evaluating its quality. The threshold question when fair use is raised in defense of parody is whether a parodic character **may reasonably be perceived.**



Immagine sinistra: Installation view of Jeff Koons, *String of Puppies*, 1988, at the Whitney Museum of American Art. Photo by Amaury Laporte, via Flickr.
Immagine destra: Art Rogers, *Puppies*, 1985

2. Rogers v. Koons, 960 F. 2d 301, (1992)

- **Parody or satire, as we understand it, is when one artist, for comic effect or social commentary, closely imitates the style of another artist and in so doing creates a new art work that makes ridiculous the style and expression of the original. Under our cases parody and satire are valued forms of criticism**, encouraged because this sort of criticism itself fosters the creativity protected by the copyright law. See Warner Bros., Inc. v. American Broadcasting Cos., Inc., 720 F.2d 231, 242 (2d Cir. 1983). We have consistently held that a parody entitles its creator under the fair use doctrine to more extensive use of the copied work than is ordinarily allowed under the substantial similarity test. See Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co., 623 F.2d 252, 253 (2d Cir. 1980) (per curiam).

2. Rogers v. Koons, 960 F. 2d 301, (1992)

- **The problem in the instant case is that even given that "String of Puppies" is a satirical critique of our materialistic society, it is difficult to discern any parody of the photograph "Puppies" itself.** We conclude therefore that this first factor of the fair use doctrine cuts against a finding of fair use. The circumstances of this case indicate that Koons' copying of the photograph "Puppies" was done in bad faith, primarily for profit-making motives, and did not constitute a parody of the original work.

2. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith

Fonte Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol_Foundation_for_the_Visual_Arts,_Inc._v._Goldsmith

- [Lynn Goldsmith](https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol_Foundation_for_the_Visual_Arts,_Inc._v._Goldsmith#/media/File:Lynn_Goldsmith_1981_photo_of_Prince.jpg) - as reprinted in U.S. Supreme Court publication of the case, 598 U.S. ____, (2023), https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol_Foundation_for_the_Visual_Arts,_Inc._v._Goldsmith#/media/File:Lynn_Goldsmith_1981_photo_of_Prince.jpg
- [Prince, by Andy Warhol.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Prince,_by_Andy_Warhol.jpg)





2. Possibile soluzione

- “The “purpose and character” of AWF’s use of Goldsmith’s photo-graph in commercially licensing Orange Prince to Condé Nast does not favor AWF’s fair use defense to copyright infringement”.

3. Dir. 2001/29/CE Art. 5 - Eccezioni e limitazioni

- 1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
- k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di **caricatura, parodia o pastiche**;

3. Un caso di parodia



3. Caso

- La controversia oppone il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds VZW (in prosieguo: il «Vrijheidsfonds»), associazione senza scopo di lucro, a diversi eredi del sig. Vandersteen, autore dei fumetti *Suske en Wiske* (in francese: *Bob et Bobette*), nonché ai titolari dei diritti connessi a tali opere (in prosieguo: «Vandersteen e a.»), in merito alla **distribuzione da parte del sig. Deckmyn di un calendario in cui è stato riprodotto un disegno somigliante** ad un altro che figura sulla copertina di uno degli album della serie *Suske en Wiske*.

3. Caso

- Il sig. Deckmyn è **membro del partito politico** Vlaams Belang, mentre l'obiettivo statutario del Vrijheidsfonds, privo di qualsiasi scopo di lucro, consiste nel sostenere finanziariamente e materialmente tale partito politico.

3. Caso

- Al ricevimento di Capodanno organizzato il 9 gennaio 2011 dalla città di Gand (Belgio), il sig. Deckmyn ha distribuito alcuni calendari del 2011 che lo indicavano come editore responsabile. **Sulla pagina di copertina di tali calendari figurava il disegno di cui al procedimento principale.**

3. Caso

- **Tale disegno somigliava a quello rappresentato sulla copertina dell'album a fumetti di Suske en Wiske intitolato «De Wilde Weldoener» («Il benefattore senza freni»), realizzato nel 1961 dal sig. Vandersteen e la cui versione francese si intitola «La tombe hindoue» («La tomba indù»).**

3. Caso

- Quest'ultimo disegno rappresentava uno dei personaggi principali di tale album, vestito con una tunica bianca e nell'atto di gettare monete ad alcune persone che cercano di raccoglierle. **Nel disegno di cui al procedimento principale, tale personaggio è stato sostituito dal sindaco della città di Gand e le persone che raccolgono le monete sono state sostituite da persone che indossano un velo e da persone di colore.**

3. Una possibile soluzione al Caso: Corte Giustizia C-201/13 Deckmyn 2014

- L'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di **evocare un'opera esistente**, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di **costituire un atto umoristico o canzonatorio**.

3. Una possibile soluzione al Caso: Corte Giustizia C-201/13 Deckmyn 2014

La nozione di «parodia», ai sensi di detta disposizione,

- non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla **presenza di percettibili differenze** rispetto all'opera originale parodiata,
- dovrebbe poter essere **ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale**,
- dovrebbe essere **incentrata proprio sull'opera originale** o dovrebbe **indicare la fonte dell'opera parodiata**.

3. Una possibile soluzione al Caso: Corte Giustizia C-201/13 Deckmyn 2014

- Ciò premesso, l'applicazione, in una situazione concreta, dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare **un giusto equilibrio** tra, da un lato, **gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva** e, dall'altro, **la libertà di espressione** dell'utente di un'opera protetta, il quale si avvalga dell'eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).

3. Una possibile soluzione al Caso: Corte Giustizia C-201/13 Deckmyn 2014

- Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia – l'applicazione dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio.

3. Argomenti e specificazioni del principio

- 28. Per verificare se, in una situazione concreta, l'applicazione dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio, **occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie.**

3. Argomenti e specificazioni del principio

- 29. Così, per quanto concerne la controversia di cui è investito il giudice del rinvio, si deve rilevare che, secondo Vandersteen e a., dal momento che, nel disegno di cui al procedimento principale, i personaggi che nell'opera originale raccoglievano le monete gettate sono stati sostituiti da persone che indossano un velo e da persone di colore, **tale disegno trasmette un messaggio discriminatorio che produce l'effetto di associare l'opera protetta ad un siffatto messaggio.**

3. Pelham II

- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 settembre 2023 — CG, YN / Pelham GmbH e a.
- (Causa C-590/23, Pelham)

3. Pelham II: questione 1

- Se la norma di limitazione del diritto d'autore relativa all'utilizzo a scopo di **pastiche** di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE (1) abbia **carattere residuale** sicché vi rientra in ogni caso **un confronto artistico** con un'opera preesistente o un altro oggetto di riferimento, anche sotto forma di campionamento. Se la nozione di pastiche sia soggetta a **criteri restrittivi** quali il requisito dell'umorismo, dell'imitazione di stile o dell'omaggio.

3. Pelham II: questione 2

- Se l'utilizzo «a scopo» di pastiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE richieda l'accertamento **dell'intenzione dell'utente** di utilizzare materiali protetti dal diritto d'autore al fine di creare un pastiche o se sia **sufficiente la riconoscibilità della natura di pastiche** da parte di persone che conoscono i materiali protetti dal diritto d'autore a cui si fa riferimento e hanno la consapevolezza intellettuale necessaria per percepire il pastiche.

3. ECS (2024)

- <https://europeancopyrightsociety.org/wp-content/uploads/2024/11/ecs-opinion-pelham-ii-1.pdf>

3. «Qui rido io» 2021 (di Mario Martone): D'Annunzio c. Scarpetta



3. Il caso

- Eduardo Scarpetta scrive con intento parodistico un'opera intitolata il «Il figlio di Jorio» rappresentata al teatro e riprodotta in stampa. L'opera si ispira al dramma di Gabriele D'Annunzio «La figlia di Jorio».
- Gabriele D'Annunzio denuncia Scarpetta per violazione delle norme penali che sanzionano il reato di contraffazione

3. Il problema

- Costituisce contraffazione la parodia che, alla comparazione con l'opera drammatica parodiata, mostri contraddizione e antitesi in riferimento ai nomi dei personaggi, agli episodi, alle azioni e alle finalità?

3. La soluzione. Trib. pen. Napoli ud. 27 maggio 1908 (Pres. Morelli, Est. Giaquinto) - La massima

- La parodia, intesa come travestimento burlesco di opera seria, è opera autonoma, indipendente e lecita che non può mai essere ragione di punibilità sotto forma di contraffazione.

3. Trib. Napoli 1908 – La struttura della motivazione

1. Contraffazione

2. La parodia può rientrare nella contraffazione?

3. Il caso di specie: la comparazione tra le due opere

3. Trib. Napoli 1908 – 1. Contraffazione

Laonde: *a)* l'usurpazione di quel complesso di note e caratteri individuali di una data opera letteraria; *b)* la sottrazione avvenuta o possibile del giusto compenso, che all'autore di detta opera deriva dalla facoltà esclusiva di riproduzione, sono precisamente gli estremi della contraffazione.

Benvero accertare il riscontro del secondo estremo è agevole, mercè valutazione concreta di dati e di circostanze: non così per il primo, imperocchè vaghi ed equivoci sono i criteri formulati: pare però al Tribu-

3. Trib. Napoli 1908 – 2. Parodia

Or se la parodia è forma artistica, rispondente ai bisogni intimi ed indistruttibili dell'umana natura, e quindi non reprimibile da alcuna potenza di umano legislatore, giacchè la legge seconda i bisogni veri dell'uomo, ma non deve nè può contrastarli, salvo momenti di precaria ed incivile violenza; se non è concepibile la parodia, dove non sussiste l'imitazione a modello di altra opera: quale la conseguenza se non questa, che, cioè. quella imitazione, che di ogni parodia è caratteristica, non è punto l'imitazione contemplata e repressa dalla legge penale, sotto forma di contraffazione?

3. Trib. Napoli 1908 – 2. Parodia

Laonde il venir rilevando che una parodia abbia riprodotto tutti o meno o più episodi dell'opera parodiata, ne abbia serbato tutte o meno le forme e le espressioni, a nulla giova, giacchè quelle somiglianze sono un pregio dell'opera e non integrano punto la riproduzione, elevata a delitto, bensì sostanziano una autonoma forma di arte, meritevole essa stessa di protezione legale.

3. Trib. Napoli 1908 – 2. Parodia

Ma v'ha di più. Applicando le nozioni in ordine alla contraffazione si scorge che, dove in quella è caratteristico il difetto di una propria individualità, nella parodia invece è autonoma individualità; cioè la *vis comica*, che tutto ha intimamente trasformato; dove la prima è sfruttamento ingiusto del profitto, cui ha diritto l'autore dell'opera contraffatta, la seconda invece non menoma il profitto dell'autore dell'opera parodiata, bensì lo accresce.

3. Trib. Napoli 1908 – 3. Comparazione tra le due opere

Ora, se fra le due produzioni, sotto ogni punto di vista, sussiste la più profonda contraddizione ed antitesi: di nomi, di personaggi, di episodi, di azione, di concessione e di finalità, è vana ogni ulteriore discussione.

Pievatolo (2024):

<https://zenodo.org/records/11163103>

- **Un diritto d'autore inteso al modo di Kant, senza proprietà intellettuale, legittimerebbe facilmente la parodia:** il ristampatore non autorizzato non è un ladro, ma un mandatario senza mandante, che parla abusivamente in nome dell'autore, prendendo anche un impegno col pubblico per lui. Anche se Kant non menziona la parodia, possiamo applicarle la libertà da lui riconosciuta alla traduzione, che è un discorso del traduttore e non dell'autore (il quale potrebbe addirittura essere incapace di riconoscere nella traduzione un proprio testo, per ignoranza della lingua). Analogamente, **il parodista non è paragonabile a un ristampatore non autorizzato perché non si rivolge affatto al pubblico in nome dell'autore: Scarpetta attribuisce il *Figlio di Iorio* a se stesso e non certo a D'Annunzio!** Qui non contano le cose, ma le persone e le loro azioni - autori, editori, pubblico -: l'autore deve poter raggiungere il pubblico, che a sua volta ha diritto a sentirlo, avendo la garanzia che l'editore resti a servizio suo e del pubblico senza abusare del proprio potere mediatico preponderante.

Pievatolo (2024):

<https://zenodo.org/records/11163103>

- In un diritto d'autore inteso al modo di Fichte l'originalità della forma espressiva fonda una sorta di proprietà basata sull'individualità: le idee restano comuni, mentre l'espressione delle idee, con uno stile personale, diventa oggetto di esclusiva. **Qui non contano più le persone, ma le qualità delle cose. Ciò mette a repentaglio la legittimità della parodia**, perché un parodista può anche essere molto fedele al testo originale, per esempio quando lo rende ridicolo semplicemente recitandolo con un pesante accento regionale. **Ci aspetteremmo dunque che in un regime di proprietà intellettuale la traduzione rimanga libera, perché l'espressione delle idee è del traduttore e non dell'autore, mentre la parodia, proprio per il suo carattere imitativo, sia più o meno fortemente limitata. Ma è avvenuto esattamente l'opposto**: le traduzioni, anche se sono espressioni diverse rispetto all'originale, richiedono l'autorizzazione dell'autore; le parodie invece sono libere.

Pievatolo (2024):

<https://zenodo.org/records/11163103>

- Questo paradosso è dovuto dell'applicazione al concetto di proprietà intellettuale, già di per sé discutibile, di **una teoria estetica altrettanto discutibile** (si veda la citazione di Umberto Eco nella slide 20): quella implicita nella [perizia di Benedetto Croce](#) **per la quale l'espressione è accidentale e conta solo l'intuizione artistica**. Così diventa lecito avere espressioni identiche o molto simili, ma diverse perché diversamente ispirate, cioè basate su un'idea diversa; e, di converso, diventa anche illecito esprimere una stessa idea in una lingua diversa da quella dell'originale, perché appunto l'idea è la medesima. Se questa dottrina venisse applicata sistematicamente, le idee stesse sarebbero esposte al rischio di essere a loro volta trasformate in oggetti di proprietà.

3. La fortuna di un precedente: ad es. Tribunale civile Milano, 29 gennaio 1996 (Tamaro c. Luttazzi)

«Al riguardo, è, peraltro, significativo, sul piano storico, che, come attestato nella motivazione di Trib. Napoli 27 maggio 1908, nel testo definitivo della previgente legge sul diritto d'autore 766/1882 **la parodia fu espunta dal novero delle elaborazioni abusive di opere altrui proprio in considerazione della sua dignità di opera dotata di autonoma individualità**».

3. Art. 70 c.1 LdA

- 1. Il **riassunto**, la **citazione** o la **riproduzione di brani o di parti di opera** e la loro **comunicazione** al pubblico sono **liberi** se effettuati per uso di **critica** o di **discussione**, nei **limiti giustificati da tali fini** e purché **non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera**; se effettuati a fini di **insegnamento** o di **ricerca scientifica** l'utilizzo deve inoltre avvenire **per finalità illustrative e per fini non commerciali.**

3. Art. 70, c.1 l.d.a.

- Per uso di **critica** o di **discussione**, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano **concorrenza all'utilizzazione economica** dell'opera
- [requisiti aggiuntivi] Se effettuati a fini di **insegnamento** o di **ricerca scientifica** l'utilizzo deve **inoltre** avvenire per **finalità illustrative** e per **fini non commerciali**

3. Art. 70 c.3 LdA

- 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla **menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore** e, se si tratti di traduzione, del **traduttore**, **qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.**

3. Art. 70 vs Fair Use

- [...] deve inoltre avvenire per **finalità illustrative** e per **fini non commerciali**.
[...]
- (1) the **purpose and character of the use**, including whether such use is of a **commercial nature** or is for nonprofit educational purposes;

3. Art. 70 vs Fair Use

- Il riassunto, la citazione o la riproduzione **di brani o di parti di opera** e la loro **comunicazione al pubblico** sono liberi [...]
- (3) **the amount and substantiality of the portion used** in relation to the copyrighted work as a whole; and

3. Art. 70 vs Fair Use

- [...] purch  non costituiscano **concorrenza all'utilizzazione economica** dell'opera;
- (4) the **effect of the use upon the potential market for or value** of the copyrighted work.

3. La formulazione del problema giuridico

- La formulazione di un problema giuridico non è mai un atto neutro, in quanto, nel riflettere le convinzioni politiche e ideologiche dell'interprete, orienta la soluzione (cfr. G. Pascuzzi, *Il problem solving nelle professioni legali*, Bologna, 2017, 220)

3. Le formulazioni della Cassazione italiana

- Cass. civ., sez. I, 19-02-2015, n. 3340 (caso Prendi questa mano zingara, De Gregori) → plagio-contraffazione → scarto semantico (teorie estetiche)
- Cass. civ., sez. I, ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 (caso Zorro) → art. 70 l. 1941/633

3. Caso Zorro



3. Caso Zorro

- La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza che è intervenuta nuovamente sul tema della parodia, ma ha formulato il problema basandosi sull'interpretazione dell'eccezione di citazione ai sensi dell'articolo 70 l.d.a.

3. Caso Zorro. Cass., I civ., ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 - Massima

- In tema di diritto di autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un'opera, o anche un personaggio di fantasia, e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera o al personaggio che sono parodiati (nella specie, la Suprema corte ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'escludere la liceità di uno spot pubblicitario realizzato attraverso la parodia del personaggio Zorro, aveva erroneamente ritenuto che la parodia dovesse tradursi in una rielaborazione di un'opera originale avente un riconoscibile apporto creativo).

3. Caso Zorro. Cass., I civ., ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 - Massima

- In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell'opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell'autore della parodia stessa; in tal senso, **la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell'opera o del personaggio originali**, come accade quando entri in concorrenza con l'utilizzazione economica dei medesimi.

3. Caso Zorro. Cass., I civ., ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 - Argomenti

- «è anzitutto **pacifica, in dottrina come in giurisprudenza, la tutelabilità del personaggio di fantasia**: tutelabilità che è indipendente dalla protezione accordata all'opera (quale quella letteraria, teatrale, cinematografica, televisiva, radiofonica, musicale, ma anche fumettistica o del videogioco) in cui il personaggio stesso si colloca».

3. Caso Zorro. Cass., I civ., ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 - Argomenti

- «La parodia di un'opera altro **non è che una rielaborazione** attuata attraverso una imitazione caricaturale attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche; tale può considerarsi anche la parodia di un personaggio della fantasia [...]
- **La parodia è quindi opera dell'ingegno autonoma rispetto all'originale, ponendosi essa in antinomia con quanto oggetto del travestimento».**

3. Caso Zorro. Cass., I civ., ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 - Argomenti

- L'applicazione, in una situazione concreta, dell'eccezione per parodia, ai sensi della richiamata disposizione, **deve poi rispettare — secondo la corte — il giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti delle persone indicate agli art. 2 e 3 della ricordata direttiva** (vale a dire coloro che sono titolari dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell'opera) e la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta, il quale si avvalga dell'eccezione per parodia (Corte giust. C-201/13, cit., 34). Tali criteri sono evidentemente applicabili mutatis mutandis all'ipotesi, che qui ricorre, della parodia del personaggio di fantasia.

3. R. Caso (2026)

- Ammesso e non concesso [...] che opera parodistica e parodiata possano competere sullo stesso mercato, **il criterio basato sulla concorrenza con l'uso commerciale dell'opera è ambiguo.**

3. R. Caso (2026)

- **Il test del giusto equilibrio tra diritti fondamentali rischia di favorire la proprietà intellettuale a scapito della libertà di espressione.** Il test, incentrandosi sulla concorrenza commerciale tra le due opere, riflette una visione unidimensionale (economica) del diritto d'autore, mentre lo stesso è storicamente, filosoficamente e positivamente multidimensionale, perché è intrinsecamente legato alla libertà di espressione e di informazione.

3. R. Caso (2026)

- **La Corte di Cassazione avrebbe dovuto seguire il filone giurisprudenziale tenuto a battesimo da D'Annunzio contro Scarpetta**, inquadrando la questione in termini di originalità della parodia, ma, senza una ragione, se ne è discostata.

Riferimenti

- R. Caso (2025), “[La parodia come opera dell’ingegno: l’esperienza italiana e lo spettro della proprietà intellettuale europea](#)”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2025, fasc. 6, 895-909, preprint con il titolo [La parodia non è violazione del diritto d’autore: l’esperienza italiana e lo spettro della proprietà intellettuale europea \(1.0\)](#), versione 19.11.2025, Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650657>

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unisalento.it

Web:

<https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633